



AVVISO PUBBLICO

Selezione di interventi imprenditoriali e pubblici da inserire nel progetto pilota finalizzato allo sviluppo e alla crescita economica del tessuto imprenditoriale territoriale dell'area del Patto territoriale di Rieti (art. 2, co 3, del D.lgs. nr. 34 del 30/04/2019, convertito dalla legge 28/06/2019 nr. 58).

Art. 1

(Oggetto e Finalità)

1. Allo scopo di presentare al Ministero dello Sviluppo Economico la richiesta di finanziamento di un progetto pilota che risponda alle finalità sopra indicate, l'Amministrazione Provinciale di Rieti intende selezionare progetti di investimento, di avviamento o di innovazione volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale ai sensi del D.M. 30 novembre 2020 e del D.M. 30 luglio 2021.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, del citato D.M. 30 luglio 2021 il presente avviso definisce le modalità, i termini di presentazione delle domande di agevolazione, le procedure ed i criteri di preselezione, da parte del Soggetto Responsabile, degli interventi pubblici e degli interventi imprenditoriali che costituiranno il Progetto Pilota, e stabilisce, altresì, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità dei predetti interventi, nonché i costi ammissibili e le agevolazioni concedibili.
3. In coerenza con gli obiettivi strategici enunciati ed in coerenza con le tematiche descritte alle lettere b) e c) dell'art. 6, comma 2, del D.M. 30 luglio 2021, gli interventi dovranno essere coerenti con i seguenti ambiti tematici:
 - **Transizione ecologica:** i progetti di investimento e di innovazione dovranno essere chiaramente orientati alla transizione ecologica, quali: interventi di trasformazione tecnologica dei prodotti e dei processi finalizzata all'aumento della sostenibilità ambientale, con particolare riferimento ai progetti aventi ad oggetto la riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti, il miglioramento dell'efficienza energetica, la riorganizzazione dei processi produttivi in un'ottica di economia circolare come eco-design, utilizzo di materia prima seconda, recupero dei rifiuti, recupero e risparmio idrico, la riduzione dell'utilizzo della plastica e/o la sua sostituzione con materiali alternativi
 - **Valorizzazione risorse naturali, culturali e turismo sostenibile:** valorizzazione dei siti turistici, culturali e storici, in un'ottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento



dell'accessibilità a tali siti, fisica e virtuale, attraverso il finanziamento di strutture ricettive ecosostenibili, progetti di promozione e comunicazione e progetti volti a favorire la fruizione delle risorse anche attraverso l'utilizzo di tecnologie ICT (es droni, materiale divulgativo, siti web), sistemi di mobilità sostenibile condivisa.

Art. 2.

(Risorse finanziarie disponibili)

1.L'ammontare massimo del contributo assegnabile al progetto pilota è pari ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni), comprensivi delle spese di funzionamento destinate al Soggetto Responsabile per una quota pari al 5% (cinque per cento). La quota destinata, in via preventiva e indicativa, agli interventi imprenditoriali del progetto pilota è pari ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni), quella destinata agli interventi pubblici è pari ad euro 4.500.000,00 (quattro milioni cinquecentomila).

2.Il soggetto responsabile si riserva di modificare la ripartizione delle risorse in funzione delle domande di agevolazione pervenute in risposta al presente bando.

Art. 3.

(Localizzazione degli interventi)

1. Gli interventi pubblici devono essere realizzati nell'area di intervento del progetto pilota, costituita dal territorio dei seguenti Comuni in Provincia di Rieti che hanno aderito Patto territoriale della Provincia di Rieti e al progetto pilota medesimo:

Comune di Rieti,

Cittaducale,

Fara Sabina,

Borgorose,

Castel Sant'Angelo,

Antrodoco,

Forano,

Petrella Salto,

Poggio Moiano,

Posta,



Pescorocchiano,

Varco Sabino

Art. 4.***(Preselezione degli interventi da parte della Provincia di Rieti)***

1. Gli interventi imprenditoriali e/o pubblici che costituiscono il progetto pilota sono selezionati dalla Provincia di Rieti, in qualità di Soggetto Responsabile, sulla base di una procedura trasparente e aperta.

Art. 5.***(Soggetti beneficiari)***

1. Possono beneficiare delle misure di agevolazione:

A. le piccole e medie imprese (PMI) così come definite nella raccomandazione 2003/361 CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003 e nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, come di seguito sintetizzato:

TIPO IMPRESA	N. OCCUPATI	FATTURATO*	TOT. BILANCIO*
MICRO - IMPRESA	< 10	≤ 2	≤ 2
PICCOLA IMPRESA	< 50	≤ 10	≤ 10
MEDIA IMPRESA	< 250	≤ 50	≤ 43

* espressi in milioni di Euro

Che , alla data di presentazione della domanda risultino in presenza dei seguenti requisiti:

- Essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese
- Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti , non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- I cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che



costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico alla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

- Non essere destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'art. 9 , comma 2, lettera d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, nr. 231 e ss.mm.ii;
- Essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili come previsto dall'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, nr.68;
- Essere in regola con le disposizioni in materia di salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;
- Non trovarsi in una delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011 nr. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia , a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 , nr.136;

Non sono ammesse alle agevolazioni le PMI che:

- Rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea
- sono in condizioni di risultare imprese in difficoltà, cos' come individuata all'art. 2, punto 18 del Regolamento GBER , all'art. 2, punto 14 , del Regolamento ABER e all'art. 3, punto 5, del Regolamento FIBER;
- Nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 14 del Regolamento GBER , hanno effettuato nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, una delocalizzazione verso lo stabilimento oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni e si impegnano a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale oggetto della domanda;

B. gli enti locali, singolarmente o in forma associata, che , alla data di presentazione della domanda:



- hanno sede legale nell'area nella quale sono realizzati gli interventi previsti dal Progetto Pilota;
- Nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 56 del Regolamento GBER, non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti ritenuti quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea e non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER;

Art.6.

(Requisiti di ammissibilità dei progetti)

1. Per quanto riguarda gli **interventi pubblici**, i progetti devono avere un livello di progettazione pari al “progetto di fattibilità tecnico ed economica”, così come definito dal decreto legislativo del 18 aprile 2016, nr.50, e ss.mm.ii. Per quanto riguarda gli **interventi imprenditoriali**, il livello di progettazione deve essere assimilabile al precedente.
2. Gli interventi imprenditoriali dovranno essere ultimati entro 48 (quarantotto) mesi e gli interventi pubblici entro 60 (sessanta) mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi.
3. Sono ammissibili esclusivamente gli interventi avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento, oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. Per data di ultimazione si intende, per quanto riguarda gli interventi pubblici, la data del certificato di ultimazione dei lavori di cui all'art. 12 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, nr. 49, e, per quanto riguarda gli interventi imprenditoriali, la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.

Art. 7.

(Interventi ammissibili)

1. Sono ammissibili gli **interventi imprenditoriali** che prevedono la realizzazione dei seguenti progetti:



- Progetti di investimento, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 8
- Progetti di innovazione, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 9
- Progetti di avviamento, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 10

2. In alternativa alle forme di agevolazione previste agli articoli 8, 9 e 10, ferme restando le ulteriori disposizioni previste nei medesimi articoli laddove compatibili con il Regolamento de minimis, le agevolazioni possono essere concesse dal soggetto responsabile ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis, comunque nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3 del medesimo regolamento, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non può superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali agevolazioni possono essere cumulate con altre agevolazioni nei limiti di quanto previsto all'articolo 5 del Regolamento de minimis.

3. L'importo massimo concedibile per interventi imprenditoriali non può essere superiore ai 200.000,00 €.

Art. 8.

(Progetti di Investimento)

1. Sono agevolabili i progetti di investimento - coerenti con le aree tematiche di cui all'art. 1 del presente avviso, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento GBER e agli articoli 13, 14 e 17 del medesimo regolamento - che prevedono:

- a) la realizzazione di una nuova unità produttiva;
- b) l'ampliamento di una unità produttiva esistente mediante la diversificazione della produzione con nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo.

2. Ai fini dell'ammissibilità i progetti di cui al comma 1 devono:

- a) essere realizzati da PMI con i requisiti di cui all'articolo 5;
- b) essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nell'area di intervento del Progetto Pilota di cui all'art. 3;
- c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
- d) avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi;
- e) non essere inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione



di energia, delle infrastrutture energetiche, della pesca e dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria.

3. Sono ammissibili i **costi** relativi all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, necessarie alle finalità del progetto di investimento. Detti costi riguardano:

- a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite 30% (trenta per cento) dell'investimento complessivo ammissibile;
- b) macchinari, impianti ed attrezzature strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente;
- c) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

4. Ai fini dell'ammissibilità, i costi di cui al comma precedente devono:

- a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione dell'intervento;
- b) essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, e alle normali condizioni di mercato;
- c) essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del Soggetto Beneficiario, e mantengono la loro funzionalità rispetto all'intervento ammesso alle agevolazioni per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- d) essere riferiti a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto di investimento;
- e) nel caso di progetti di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200% (duecento per cento) il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente all'avvio dell'investimento;
- f) essere pagati esclusivamente attraverso conti correnti intestati al Soggetto Beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.



5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse:

a) ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento GBER, nel caso in cui l'unità produttiva oggetto del progetto di investimento sia localizzata nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale vigente al momento della concessione;

b) ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento GBER, nel caso in cui l'unità produttiva oggetto del progetto di investimento sia localizzata in aree diverse rispetto a quelle definite alle precedenti lettere a) e b). Tali agevolazioni assumono la forma del contributo in conto impianti per un importo pari al 20% (venti per cento) dei costi ammissibili in caso di micro e piccole imprese, e per un importo pari al 10% (dieci per cento) dei costi ammissibili in caso di medie imprese.

6. Con riferimento alle agevolazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma:

a) i soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria dell'intervento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 (venticinque) per cento dei costi ammissibili complessivi;

b) una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno tre anni. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo;

c) gli aiuti concessi dopo il 31 dicembre 2021 devono, in ogni caso, essere conformi alla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile alla data di concessione dell'aiuto, fermo restando che l'importo dell'aiuto indicato nella domanda da parte del beneficiario non può essere modificato retroattivamente, dopo l'inizio dei lavori del progetto, per giustificare un'intensità di aiuto più elevata.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche in regime "de minimis", nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.



Art. 9.

(Progetti di Innovazione)

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo I del Regolamento GBER e all'articolo 29 del medesimo regolamento, i progetti che prevedano un'innovazione di processo e/o un'innovazione dell'organizzazione basati sull'utilizzo di tecnologie digitali.

2. Tali progetti devono:

1. essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5;
2. essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nell'area di intervento del progetto pilota di cui all'art. 3;
3. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
4. essere ultimati entro 48 (quarantotto) mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 7, del Decreto Direttoriale 30 luglio 2021. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
5. non essere inerenti al settore della Pesca e dell'Acquacoltura e della produzione agricola primaria.

3. Sono ammissibili i seguenti **costi**:

- a) le spese di personale;
- b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, nel limite delle quote di ammortamento ordinario;
- c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
- d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

4. Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui sopra devono:



- a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
- b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto innovazione;
- c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 29 del Regolamento GBER e assumono la forma del contributo alla spesa per un importo pari al 50 (cinquanta) per cento dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche in regime "de minimis", nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

Art. 10.

(Progetti di avviamento)

1. Sono agevolabili - fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento GBER e all'articolo 22 del medesimo regolamento - i progetti volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti.

2. Tali progetti devono:

- a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, di piccola dimensione ai sensi dell'allegato I del Regolamento GBER, costituiti da non più di 60 (sessanta) mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2 del Regolamento GBER;
- b) essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nell'area di intervento del Progetto Pilota di cui all'art.3;
- c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
- d) avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi;
- e) non essere inerenti al settore della produzione agricola primaria.



3. Sono ammissibili i costi strettamente connessi alla realizzazione del progetto ammesso nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.
4. Ai fini dell'ammissibilità i costi devono:
 - a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
 - b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto di avviamento;
 - c. essere pagati esclusivamente attraverso conti correnti intestati al Soggetto Beneficiario, e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento GBER e assumono la forma del contributo a fondo perduto, nei limiti degli importi massimi stabiliti dal medesimo articolo.
6. Le suddette agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

Art. 11

(Progetti di investimento degli Enti Locali)

1. Sono agevolabili ai sensi del presente articolo i progetti che prevedono la creazione e l'ammodernamento di infrastrutture pubbliche destinate prevalentemente al bacino dell'utenza locale del Patto territoriale, non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri Stati membri e, comunque, non dirette allo svolgimento di una specifica attività economica. Le infrastrutture pubbliche ammissibili devono essere coerenti e connesse con le finalità e gli obiettivi del progetto pilota (a titolo meramente esemplificativo possono comprendere servizi di base come strade, approvvigionamento idrico, sistemi di fognatura e drenaggio, pannelli solari, gasdotti, rete telefonica, rete a banda larga, wi-fi, parchi e giardini pubblici).
2. Ai fini dell'ammissibilità i progetti di cui al comma 1 devono:



- a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, nell'area di intervento del progetto pilota;
- b) essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in tema di appalti pubblici;
- c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione presentata dal Soggetto Beneficiario in risposta al presente avviso. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
- d) avere una durata non superiore a 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi da parte del Soggetto Responsabile. Per data di ultimazione si intende la data del certificato di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49.

3. Sono ammissibili i costi degli investimenti materiali e immateriali, sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione da parte dei Soggetti beneficiari ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto.

4. Per la realizzazione del progetto infrastrutturale è assegnato un contributo nella misura massima del 100 (cento) per cento dei costi ammissibili. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile a condizione che rappresenti un costo non recuperabile, effettivamente e definitivamente sostenuto.

4 -bis. L'importo massimo concedibile per gli interventi pubblici non può essere superiore ai 370.000,00 €.

5. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, ossia sussistano gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, ferme restando le ulteriori condizioni previste ai commi 2 e 3 del presente articolo, le agevolazioni possono essere concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto al Capo 1 del Regolamento GBER e all'articolo 56 del medesimo regolamento, per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale. L'importo dell'agevolazione, nella forma del contributo a fondo perduto, non può in questo caso superare la differenza tra i costi ammessi e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo, del quale il proponente deve fornire gli elementi di calcolo all'atto della



presentazione della domanda di agevolazione, viene dedotto dai costi ammissibili ex ante ovvero, qualora non sia determinabile ex ante, mediante un meccanismo di recupero.

6. Con riferimento alle agevolazioni di cui sopra:

- a) le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria e il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti;
- b) le stesse possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

Art. 12

(Modalità di presentazione della domanda e termini)

1. Ciascuna impresa o ente locale può presentare una sola domanda di agevolazione nell'ambito del progetto pilota relativa a un unico intervento ammissibile ai sensi dell'art. 7.

2. A pena di inammissibilità, le domande di agevolazione devono essere trasmesse al Soggetto Responsabile, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) del richiedente, al seguente indirizzo PEC: urp.provinciarieti@pec.it, entro le ore **12.00** del **30 gennaio 2022** e devono contenere:

- Modulo di domanda Allegato A. La domanda costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nella norma in caso di dichiarazioni mendaci (art. 75 e 76). La domanda, pena l'improcedibilità della stessa, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario proponente e deve contenere la copia di un valido documento di identità dello stesso legale rappresentante.
- Schema di progetto allegato B, contenente:
- Studio di fattibilità tecnico-economica, finalizzato ad illustrare i contenuti tecnico economici dell'intervento;
- Previsioni economico finanziarie fino al termine delle attività di intervento;



- Eventuali lettere di intenti o accordi di collaborazione già in essere di eventuali soggetti nazionali e internazionali, pubblici e privati, con cui si prevede di instaurare rapporti di collaborazione nello sviluppo e/o nella realizzazione dell'intervento;
- Copia in formato digitale, possibilmente raggruppati in un unico file, dei preventivi relativi alle spese da sostenere, caratterizzati da un appropriato grado di dettaglio che consenta di identificare puntualmente i beni e/o i servizi oggetto di agevolazione e le relative caratteristiche tecniche;
- Documentazione attestante il possesso di:
 - per quanto riguarda gli interventi pubblici, un livello di progettazione pari al "progetto di fattibilità tecnica ed economica", così come definito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tenuto conto, ove possibile, delle integrazioni contenute nelle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108);
 - per quanto riguarda gli interventi imprenditoriali, un livello di progettazione assimilabile al precedente.

3. La documentazione di cui agli allegati "A" e "B" deve essere compilata integralmente in ogni parte senza omettere alcun passaggio, con la raccomandazione di rendere ben evidente l'analisi costi benefici sulla fattibilità economico finanziaria del progetto proposto.

4. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa richiedente elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.

5. Come data di presentazione della domanda è assunta la data e l'ora indicata nella ricevuta di avvenuta consegna della stessa nella casella di posta certificata come illustrato in precedenza. La responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici rimane in capo all'impresa richiedente.

Art. 13

(Criteri per la selezione degli interventi)



1. La Provincia di Rieti valuterà a suo insindacabile giudizio l'ammissibilità delle proposte, anche con riferimento ai seguenti requisiti minimi di ammissibilità, applicati nel seguente ordine:

1. presentazione nei termini della domanda di agevolazione: in particolare, saranno escluse le domande non presentate entro i termini di cui all'articolo 12;
2. completezza e regolarità della domanda di agevolazione: in particolare, saranno escluse le domande prive dei documenti e/o degli allegati obbligatori; redatte secondo modelli e/o con contenuti diversi da quelli previsti dal presente bando; non firmate digitalmente dal legale rappresentante o suo delegato munito di poteri di rappresentanza;
3. coerenza del progetto proposto con la tematica, gli obiettivi e le finalità del progetto pilota nonché con le tipologie di interventi oggetto del presente bando;
4. fattibilità tecnica del progetto proposto e congruità delle spese previste;
5. condizioni di ammissibilità stabilite dal presente bando, dal Decreto Direttoriale del 30 luglio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico e dalla normativa ivi richiamata

2. La positiva conclusione delle verifiche di cui sopra, sarà seguita da una verifica di rilevanza delle proposte progettuali, sulla base della loro congruenza con gli obiettivi ed i tempi indicati nel presente avviso. Essa sarà effettuata da una commissione tecnica appositamente nominata dalla Provincia di Rieti, la quale avrà il compito di valutare le proposte con riferimento alle finalità dal bando seguendo i criteri di valutazione, indicati nell'allegato "C" e "Cbis".

Art. 14

(Obblighi dei soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:

- a) ultimare gli interventi entro 48 (quarantotto) mesi se PMI ed entro 60 (sessanta) mesi se Enti locali, dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 7, del DM 30 luglio 2021;
- b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Soggetto Responsabile e, eventualmente, dal Ministero;
- c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Soggetto Responsabile e, eventualmente, dal Ministero;



d) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa ai costi sostenuti, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;

e) comunicare tempestivamente al Soggetto Responsabile eventuali variazioni afferenti al progetto agevolato in merito agli obiettivi, alla tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attività o ai beni di investimento, affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'articolo 17. La comunicazione deve essere accompagnata da una argomentata relazione illustrativa.

2. I soggetti beneficiari costituiti sotto forma di impresa, oltre a quanto previsto ai punti precedenti, sono tenuti a:

- comunicare tempestivamente al Soggetto Responsabile eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del progetto;
- comunicare tempestivamente al Soggetto Responsabile eventuali variazioni riguardanti operazioni societarie o variazioni della compagine societaria affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'articolo 16. La comunicazione deve essere accompagnata da una argomentata relazione illustrativa;
- adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

Art. 15

(Rendicontazione ed erogazione delle agevolazioni)

1. Per gli **interventi pubblici** le agevolazioni concesse sono rese disponibili da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ai Soggetti beneficiari con le seguenti modalità previste dall'articolo 13, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 luglio 2021:

a) a titolo di anticipazione, per un importo pari al 10 per cento delle agevolazioni concesse;



- b) in più quote successive fino al 90 per cento delle agevolazioni concesse, da erogare in relazione all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti;
- c) a saldo, per l'importo residuo delle agevolazioni concesse.

CDP dà corso a ciascuna delle erogazioni relative agli interventi pubblici sulla base di richiesta formulata dal Soggetto Beneficiario e inviata tramite il Soggetto Responsabile.

2. Le richieste di erogazione relative agli interventi pubblici sono corredate di dichiarazioni, rese dal Responsabile Unico del Procedimento individuato dal Soggetto Beneficiario Soggetto Responsabile del Patto Territoriale di Rieti, ovvero, in sua assenza, dal responsabile dell'ufficio titolare del procedimento relativo alla realizzazione del Progetto Pilota, che attestino che sono state effettuate spese per lavori e forniture di beni e servizi per importi non inferiori a quelli richiesti in riferimento ai fondi agevolati, nonché la relativa conformità al progetto esecutivo. L'erogazione del saldo è, inoltre, subordinata alla comunicazione da parte del Soggetto Responsabile dell'avvenuta approvazione del certificato finale di collaudo, nonché previa comunicazione, tramite il Soggetto Responsabile, dell'intervenuta positiva verifica del Provvedimento Definitivo da parte del Ministero.

3. Per gli **interventi imprenditoriali** l'importo delle agevolazioni concesse è reso disponibile da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ai soggetti beneficiari con le seguenti modalità, come previsto dall'articolo 13, commi 1, 2 e 3 del DM 30 luglio 2021:

- a) una prima quota pari al 10 per cento dell'agevolazione concessa che può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a beneficio del Soggetto responsabile, per un valore pari all'anticipazione concessa;
- b) quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti, previo invio da parte del Soggetto responsabile della positiva verifica della sussistenza dell'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti;
- c) erogazione dell'ultima quota pari al 10 per cento dell'agevolazione concessa, previo invio da parte del Ministero, tramite il Soggetto responsabile, della positiva verifica del provvedimento di approvazione definitiva del programma di investimenti realizzato, emanato dal Soggetto responsabile stesso.

4. Le richieste di erogazione di quota annuale e di ultimo rateo devono essere corredate della seguente documentazione e inviate a CDP dal Soggetto responsabile:



- a) relazione sullo stato di avanzamento dell'intervento firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del d.p.r. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- c) eventuali certificazioni;
- d) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera b);
- e) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

5. La documentazione di rendicontazione finale delle spese sostenute dovrà essere inviata telematicamente al Soggetto Responsabile entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dell'intervento imprenditoriale. Sarà facoltà del Soggetto Responsabile richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta.

Art. 16.

(Monitoraggio, ispezioni e controlli)

1. In ogni fase del procedimento il Ministero e il Soggetto responsabile possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sui singoli interventi agevolati, al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni concesse, nonché l'attuazione degli stessi.

Art. 17.

(Revoca delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari sono revocate dal Soggetto Responsabile, in tutto o in parte, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, nei seguenti casi:

- a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- b) false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della concessione delle agevolazioni;



- c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni;
- d) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 14;
- e) mancata realizzazione dell'intervento entro 48 (quarantotto) mesi se PMI ed entro 60 (sessanta) mesi se Enti locali, dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 7, del DM 30 luglio 2021. La realizzazione parziale dell'intervento comporta la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
- f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 16 per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- g) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 16;
- h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

2. Oltre a quanto previsto precedentemente, le agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari costituiti sotto forma di impresa sono revocate dai Soggetti Responsabili, in tutto o in parte, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, nei seguenti casi:

- a) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione del saldo dell'agevolazione;
- b) sussistenza di causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- c) delocalizzazione, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, dell'attività economica incentivata o di una sua parte, in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo;
- d) trasferimento dell'attività economica incentivata in un ambito territoriale diverso da quello originario, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni

3. In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto all'eventuale quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

Art. 18



(Protezione dati personali)

1. I dati personali dei quali il Soggetto gestore, il Ministero e il Soggetto responsabile e le eventuali società di assistenza tecnica entrano in possesso a seguito del presente bando vengono trattati nel rispetto del d. lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, e del Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, in sigla GDPR).
2. A pena di inammissibilità, nella domanda di agevolazione l'impresa richiedente deve dichiarare di avere letto e accettato la "Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del Bando per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale", di cui all'allegato 1 bis al DM 30 luglio 2021

Art. 19

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Decreto Interministeriale 30 novembre 2020, al Decreto Direttoriale 30 luglio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico e alle norme nazionali e unionali ivi richiamate.
2. Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 è il Dirigente del Settore V della

Provincia di Rieti, **Ing . Sandro Orlando**, con sede in Via Salaria nr.3 in Rieti.

3. Per richieste di informazioni relative al presente bando è disponibile la casella di posta elettronica della dott.ssa Roberta Proietti: **r. proietti@provincia.rieti.it**. Si prega di utilizzare esclusivamente tale casella per tutti i tipi di richieste di informazioni; si suggerisce, inoltre, di inserire i propri riferimenti per un eventuale contatto telefonico.
4. Copia integrale dell'invito e dei relativi allegati sono pubblicati nel sito web istituzionale della Provincia di Rieti sezione Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Bandi di gara e contributi e nella sezione sovvenzioni, contributi, sotto sezione criteri e modalità

f.to Dirigente V Settore

Ing. Sandro Orlando

